



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

16 FEBBRAIO 2016

NOTIFICHE A MEZZO PEC

AVV. NATALIA CATTINI

LEGGE N. 53 DEL 1994
NOTIFICHE IN PROPRIO DA PARTE DELL'AVVOCATO

ELEMENTI PER POTER EFFETTUARE UNA NOTIFICA A MEZZO PEC

- VALIDO INDIRIZZO PEC RISULTANTE DAI PUBBLICI ELENCHI
- DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE
- PROCURA ALLE LITI
- INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO ESTRATTO DA PUBBLICI REGISTRI

noN SERVE ALCUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COA DI APPARTENENZA
(CHE RIMANE PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI NOTIFICA CHE Può EFFETTUARE
L'AVVOCATO IN PROPRIO)

LE NOTIFICHE PEC NON VANNO ANNOTATE IN APPOSITO REGISTRO

ATTI PRELIMINARI ALLA NOTIFICA PEC

- PREDISPORRE TUTTI GLI ATTI DA NOTIFICARE
- REDIGERE PROCURA ALLE LITI
- REDIGERE RELATA DI NOTIFICA

ATTI CHE POSSO NOTIFICARE A MEZZO PEC

- ATTI INFORMATICI “NATIVI”
- DUPLICATI INFORMATICI
- COPIA INFORMATICA DI ATTO ANALOGICO
- COPIA INFORMATICA DI ATTO INFORMATICO

PROCURA ALLE LITI

- Può ESSERE RILASCIATA SU DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL CLIENTE O IN MODALITÀ CARTACEA POI SCANSIONATA E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE
- DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE RIFERIBILE ALL'ATTO

RELATA DI NOTIFICA

DEVE ESSERE REDATTA SU DOCUMENTO INFORMATICO IN UNO DEI FORMATI
COMPATIBILI PER IL PCT E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

ELEMENTI RELATA NOTIFICA A MEZZO PEC

- INDICAZIONE DEL LEGALE CHE EFFETTUA LA NOTIFICA
- INDICAZIONE DELLA PARTE ASSISTITA
- INDICAZIONE DELLA CONTROPARTE E RELATIVO INDIRIZZO PEC
- PROCEDIMENTO (OVE ESISTENTE) CUI LA NOTIFICA SI RIFERISCE
- ATTESTAZIONE CONFORMITA' DELL'ATTO NOTIFICATO

LA RELATA VA TRASFORMATA IN FILE PDF E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE

INVIO DELLA NOTIFICA PEC

- CREARE UN NUOVO MESSAGGIO PEC
- INSERIRE L'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO TRATTO DA PUBBLICI ELENCHI
- INSERIRE OGGETTO DELLA MAIL CHE DEVE ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE** “NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994”
- ALLEGARE ALLA PEC L'ATTO DA NOTIFICARE, LA PROCURA ALLE LITI E LA RELATA

IL TESTO DELLA PEC PUO' ESSERE ANCHE VUOTO MA è PREFERIBILE INSERIRE
UN AVVERTIMENTO CHE TUTTI O ALCUNI DEI FILE ALLEGATI SONO
SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE CON LE MODALITA' PER APRIRE I PREDETTI
FILES

TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI

ANCHE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC SI APPLICA L'ART. 147 C.P.C. SULL'ORARIO DELLE NOTIFICAZIONI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRA LE ORE 9 E LE ORE

21

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

LA NOTIFICA SI INTENDE PERFEZIONATA QUANDO AL MITTENTE TORNANO DUE
RICEVUTE

- ACCETTAZIONE - RAC
- CONSEGNA - RDAC

ART. 9 L. N. 53 DEL 1994
PROVA DELLA NOTIFICA

IN GIUDIZIO LA PROVA DELLA NOTIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE IL
DEPOSITO TELEMATICO DELLE RELATIVE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E
CONSEGNA.

SOLO OVE CIO' NON SIA POSSIBILE SONO PREVISTE DELLE MODALITA'
ALTERNATIVE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

www.ordineavvocaticomo.it